

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2135

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOVAGNOLI ANGELA, DE GREGORIO, GIANNANTONI,
AMICI CESARE, CANULLO**

Presentata il 21 aprile 1978

Ammissione degli studenti delle università di Viterbo e di Cassino nelle università statali o riconosciute dallo Stato e riconoscimento degli esami sostenuti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento legislativo che sottoponiamo alla attenzione del Parlamento, relativo al riconoscimento degli insegnamenti seguiti e degli esami sostenuti dagli studenti delle « libere » università di Viterbo e di Cassino, si rende necessario ed urgente per una soluzione positiva che corrisponda alle aspettative dei circa duemila studenti che hanno frequentato o frequentano le suddette Università e sui quali non possono ricadere le conseguenze di iniziative avventate e demagogiche che fin dall'inizio sono apparse come una errata risposta ad esigenze reali di crescita culturale, civile ed economica. Nello stesso tempo occorre pervenire ad una soluzione dignitosa che non mortifichi ulteriormente il valore degli studi universitari.

Vogliamo richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che le « libere » università in questione furono istituite negli anni 1969-1970 — su iniziativa di consorzi tra Enti locali e con solenni inaugurazioni presenziate da qualificati esponenti del governo di allora — e che molti giovani furono indotti ad iscriversi a seguire corsi ed a sostenere esami con la prospettiva di un sempre imminente « riconoscimento o statizzazione ».

Le speranze degli studenti iscritti nei primi anni sono state via via rafforzate da iniziative legislative e pronunciamenti di organi dello Stato: il decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766; il parere favorevole del Consiglio regionale del Lazio, del settembre 1974, sulla istituzione

di università di Stato a Viterbo ed a Cassino; il parere del CIPE del 12 maggio 1975 e, infine, i disegni di legge presentati dal Governo nella scorsa e nella presente legislatura; tutti atti che hanno favorito ed alimentato l'iscrizione di nuovi studenti presso le suddette università.

La presente proposta di legge non è, e non vuole essere, in contrasto con l'indicazione — sostenuta da tutte le forze politiche democratiche — di istituire università di Stato a Viterbo ed a Cassino, inserite organicamente in un sistema universitario regionale in funzione di un riequilibrio del territorio del Lazio e di un alleggerimento della pressione sull'università di Roma. Sappiamo tuttavia che i tempi di realizzazione sono necessariamente legati al processo di superamento della grave situazione di emergenza del Paese che vede il governo ed il Parlamento impegnati ad affrontare in via prioritaria

i problemi più urgenti e drammatici relativi alla crisi economica e all'ordine democratico.

Anche per questi motivi appare oggi non più differibile un provvedimento di legge che consenta agli studenti che hanno completato già da alcuni anni il corso di studi, di sostenere la tesi di laurea e di permettere agli studenti iscritti ai vari anni di corso di proseguire gli studi presso una università statale o riconosciuta dallo Stato, anche in considerazione del sempre più precario stato delle « libere » università.

Riteniamo pertanto che il provvedimento, oggetto della presente proposta di legge composta di due articoli con i quali si intende sanare una situazione ormai insostenibile, debba essere approvato nello interesse e nel quadro di avvio del risanamento dell'Università.

ART. 1.

Gli studenti i quali siano stati regolarmente iscritti negli anni accademici dal 1969-1970 al 1977-1978 presso le università che, in via di fatto, sono state in funzione in tali anni nelle città di Viterbo e di Cassino, sono ammessi ad iscriversi, con decorrenza dall'anno accademico 1978-1979 presso le facoltà, statali e riconosciute dallo Stato, di Magistero, Economia e Commercio e Scienze Politiche, nell'anno di corso immediatamente successivo a quella, o a quelli, per i quali essi abbiano superato complessivamente almeno la metà degli esami previsti dal piano di studi della università di provenienza.

In nessun caso è consentita soluzione di continuità negli anni di iscrizione, qualunque sia il numero degli esami superati.

Il periodo di tempo impiegato nel servizio militare di leva, purché iniziato dopo la prima iscrizione ai corsi di detta università, sarà ritenuto utile, agli effetti di cui ai commi precedenti, qualunque sia il numero degli esami superati, per un massimo di due anni.

ART. 2.

Sono riconosciuti validi ai medesimi studenti, ai fini della prosecuzione degli studi, gli insegnamenti seguiti e gli esami superati nelle Università di Viterbo e di Cassino, purché essi superino una prova d'esame in corrispondenza di ogni anno di corso precedente quello per il quale ottengano l'iscrizione nelle università statali o riconosciute.

L'esame di cui al comma precedente sarà scelto, sulla base delle informazioni espresse dallo studente interessato, fra quelli ritenuti caratterizzanti del corso di studi, dal Consiglio della facoltà presso la quale lo studente avrà ottenuto l'iscrizione.